



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Indicazione dei testimoni senza formulare alcun capitolo di prova: inammissibile la richiesta per la prima volta in appello dell'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova

Qualora l'attore, con l'atto di citazione in primo grado (nella specie avanti al Giudice di Pace), si sia limitato ad indicare i testimoni, senza formulare alcun capitolo di prova, con domanda quindi correttamente rigettata dal primo giudice, e solamente nell'atto di citazione in appello, per la prima volta, abbia richiesto l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova con indicazione dei testi, va affermato che tali istanze sono inammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova (e nella specie l'appellante non ha provato, ma neppure allegato, di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa a sè non imputabile, ai sensi del citato art. 345 c.p.c.).

Tribunale di Milano, sentenza del 21.1.2021, n. 386

...omissis...

In primo luogo, è opportuno evidenziare che il Giudice di primo grado ha erroneamente fatto riferimento ad una "asserita caduta", occorsa all'attore in conseguenza del transito su una buca presente sul manto stradale. Tale circostanza non risulta corretta, posto che l'attore, già nell'atto di citazione proposto in primo grado, aveva precisato di essere comunque riuscito a mantenere il controllo del proprio motociclo ed arrestarne la marcia in condizioni di sicurezza. Pur a fronte di questa dovuta precisazione, tuttavia, questo Tribunale non può che rilevare, come già correttamente osservato dal Giudice di prime cure, che la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante risulti manchevole della piena prova circa la riconducibilità dei danni lamentati al sinistro di cui è causa.

Sul punto è bene richiamare anche quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 15389 del 13/07/2011).

Più di recente, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sulla questione, anche in relazione ad una fattispecie analoga, stabilendo che "In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia" (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 11802 del 09/06/2016).

Da ultimo, giova richiamare altresì l'ordinanza n. 2480/2018, in cui la Cassazione, in relazione ad un incidente verificatosi su strada pubblica, afferma che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia - e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761)".

Ebbene, nella fattispecie concreta, l'appellante non ha affatto provato che l'incidente si fosse verificato in conseguenza della prospettata anomalia sulla carreggiata.

Il ricorrente, nel giudizio di primo grado, vieppiù stante la contumacia del convenuto, avrebbe dovuto chiedere di provare le modalità dell'incidente e il predetto nesso di causa. Invece, come innanzi accennato, già nella prima udienza avanti al Giudice di Pace l'attore ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione senza aver dedotto alcuna istanza istruttoria. Correttamente quindi il Giudice di Pace ha rigettato la domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda.

Del resto, dalla relazione di incidente di cui è causa, risulta che l'agente D'An. Ma. ha descritto la dinamica del sinistro sulla base delle sole dichiarazioni rese dallo stesso attore; nella relazione l'agente ha dato atto che al suolo, bagnato dalla pioggia, non risultavano tracce di frenata e che "Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto"; ha descritto l'esistenza in loco di una buca delle seguenti dimensioni: m. 1,40 x 0,50 e profonda m. 0,40, ma non ha potuto accertare alcunchè circa la dinamica del sinistro.

Tuttavia, l'attore, con l'atto di citazione avanti al Giudice di Pace, si è limitato ad indicare due testimoni, senza formulare alcun capitolo di prova.

La domanda è stata quindi correttamente rigettata dal Giudice di Pace.

Solamente nell'atto di citazione in appello, per la prima volta, l'appellante ha richiesto l'ammissione della prova per interpello e testi su numerosi capitoli di prova con indicazione dei testi.

Ritiene il Tribunale che tali istanze siano inammissibili. Infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello "non sono ammessi nuovi mezzi di prova".

L'appellante non ha provato, ma neppure allegato, di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa a sè non imputabile, ai sensi del citato art. 345 c.p.c.

Consegue a quanto esposto che, anche nel presente giudizio di appello, non risultano provati i fatti costitutivi della domanda proposta in giudizio. L'appello deve essere rigettato e si conferma integralmente la sentenza impugnata.

Consegue alla soccombenza la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali relative al presente grado del giudizio.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 6548/2019, emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano; condanna l'appellante a rifondere all'appellato Comune di Milano le spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.600,00 per compenso professionale di avvocato, oltre IVA e CPA e spese forfetarie nella misura del 15%; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.